

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 29/01/2026

FATTO

La ricorrente, in qualità di legataria testamentaria, afferma il proprio diritto a ricevere le somme depositate sul conto n. ***300 intrattenuto dal de cuius presso l'intermediario adito, in virtù del testamento pubblicato il 24/01/2024.

Riferisce che la banca rifiuta il pagamento al legatario nonostante l'erede abbia rinunciato e la ricorrente sia stata nominata legataria con formula "lego e lascio".

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito che:

- il de cuius era titolare di un conto corrente che, alla data del decesso (26/10/2023), presentava un saldo attivo di € 21.093,02;
- con testamento olografo pubblicato il 17/01/2024, il de cuius ha nominato quale erede universale il figlio e ha lasciato alla ricorrente il denaro contenuto nel conto corrente;
- il 26/03/2024 ha rilasciato la certificazione dei rapporti bancari intestati al defunto;
- ad oggi non è stata prodotta alla Banca copia della denuncia di successione all'Agenzia delle Entrate, che risulta indispensabile per poter liquidare il rapporto del defunto, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del T.U.;
- si può procedere alla liquidazione del saldo del conto solo all'erede o ad un eventuale curatore dell'eredità giacente;
- nel legato di credito, così come in quello di genere e di specie, la banca ha divieto di consegnare direttamente i beni al legatario. Solo l'erede è onerato alla consegna al legatario delle somme o altri

beni legati, dopo averne acquisito il possesso dalla banca e ciò ai sensi dell'art. 649 (acquisto del legato) c.c., commi 2 e 3.;

- la ricorrente ha affermato che l'erede ha rinunciato all'eredità; tuttavia, la circostanza che l'erede testamentario abbia rinunciato non comporta di per sé il venir meno della possibilità di individuare uno o più successori a titolo universale del de cuius; si apre infatti la successione legittima, con conseguente chiamata ereditaria dei parenti fino al sesto grado. Secondo l'intermediario l'affermazione della ricorrente che non vi sono altri successibili non è stata dimostrata.

Inoltre parte resistente evidenzia che:

- in un incontro svoltosi il 16/05/2025 fra i rappresentanti della Banca e la ricorrente e il figlio del de cuius, assistiti dal loro legale, era emerso che la rinuncia dell'erede era motivata dalla posizione debitoria del defunto (della cui entità la Banca non ha contezza, non disponendo neppure della denuncia di successione);

- questa circostanza potrebbe comportare che, in caso di pagamento diretto della Banca alla legataria, i creditori potrebbero contestare detto pagamento invocando il mancato rispetto dei dettami civilistici di cui agli artt. 662 e 649, comma 3, cod. civ.;

- la rinuncia effettuata dall'erede risulterebbe inficiata dal fatto che il figlio del de cuius ha compiuto un atto di disposizione delle somme depositate sul conto corrente del defunto: infatti, il 12/03/2024 ha sottoscritto disposizione di pagamento della fattura relativa alle spese funerarie mediante addebito in conto e la Banca ha dato esecuzione alla disposizione, come risulta dalla scrittura contabile registrata sul rapporto;

- tale atto di disposizione si configura come atto di implicita accettazione che un eventuale curatore, nominato - in ipotesi - su richiesta dei creditori, potrebbe invocare per rendere inefficace la rinuncia e far gravare sull'erede la posizione debitoria del defunto. Di conseguenza, un pagamento diretto alla legataria esporrebbe ancora più concretamente la Banca ad una possibile richiesta di ripetizione somme.

Pertanto l'intermediario – in ossequio ai principi di prudenza, buona fede e diligenza qualificata che le competono – ha ritenuto di doversi attenere strettamente alle disposizioni civilistiche sopra menzionate e, pertanto, di poter consegnare le somme di pertinenza del defunto solo all'erede o, in mancanza, ad un curatore dell'eredità giacente, ai fini dell'espletamento delle funzioni stabilite dal Codice civile, fra le quali il pagamento di debiti e legati (art. 530 cod. civ.).

Con le repliche parte ricorrente ha affermato che:

- è consapevole della natura imperativa della norma fiscale e non chiede un pagamento in violazione della stessa. La ricorrente chiede pertanto che il Collegio accerti il proprio diritto alla liquidazione, disponendo che l'intermediario vi provveda contestualmente o successivamente alla ricezione della dichiarazione di successione, che la ricorrente si impegna a presentare in qualità di legataria;

- la volontà del de cuius è inequivocabile: la formula "lego e lascio" riferita alle somme giacenti sul conto corrente integra una disposizione a titolo particolare;

- la fattispecie rientra nel legato di credito disciplinato dall'art. 658 cod. civ., in forza del quale il credito entra direttamente nella sfera giuridica del legatario al momento dell'apertura della successione. Il debitore del de cuius è pertanto tenuto all'adempimento nei confronti del legittimo titolare del diritto, mentre l'eventuale intervento dell'erede attiene esclusivamente al profilo esecutivo, ove esistente.

- l'art. 649, comma 3, cod. civ. disciplina esclusivamente le modalità esecutive del legato e presuppone l'esistenza di un erede che abbia accettato l'eredità. Nel caso di specie, l'erede testamentario ha validamente rinunciato ai sensi degli artt. 519 ss. cod. civ. e non risulta l'accettazione da parte di altri chiamati, né la nomina di un curatore dell'eredità giacente. In assenza di un soggetto onerato, non può essere preteso l'adempimento di una formalità verso un soggetto inesistente;

- l'intermediario sostiene che la rinuncia all'eredità sarebbe inefficace in ragione del pagamento delle spese funerarie. Tale tesi è infondata: la Corte di Cassazione ha chiarito che il pagamento delle spese funerarie costituisce atto di pietas familiare e non integra accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art.

476 cod. civ. In tal senso si richiamano Cass. civ., sez. II, 14 marzo 2012, n. 4026 e Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2016, n. 6070. In assenza di iniziative giudiziarie effettive o di una curatela formalmente instaurata, l'intermediario non può fondare il proprio rifiuto su scenari ipotetici;

- il legatario di credito, quale titolare attuale del diritto, è pienamente legittimato ad esigere l'adempimento direttamente dal debitore del de cuius. Il mantenimento del blocco del rapporto bancario viola i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Il debitore che adempie al legittimo titolare del credito è validamente liberato dall'obbligazione (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2016, n. 1207).

- ai sensi degli artt. 752 e 756 cod. civ., i debiti ereditari gravano esclusivamente sugli eredi e il legatario non ne risponde. L'intermediario non ha allegato né provato l'esistenza di vincoli o pignoramenti sul conto che possano giustificare il blocco delle somme.

Con le controrepliche l'intermediario ribadisce le considerazioni esposte nelle controdeduzioni, e precisamente che:

- si rende disponibile a liquidare il saldo del conto corrente a favore dell'avente diritto, ma ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle imposte di successione e donazione, deve essere preventivamente fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, oppure la dichiarazione dell'interessato che non vi è obbligo di presentarla;

- ai sensi dell'art. 649 cod. civ., la Banca ha l'obbligo di liquidare le somme giacenti in un rapporto bancario esclusivamente agli eredi, come confermato in ripetute pronunzie dei Collegi ABF;

- la rinuncia all'eredità dell'erede non fa sorgere automaticamente il diritto della legataria al pagamento del legato da parte della Banca; in mancanza di individuazione di altri successori a titolo universale (circostanza, peraltro, non provata dalla ricorrente) la Banca ritiene di poter consegnare le somme di pertinenza del defunto ad un curatore dell'eredità giacente, ai fini dell'espletamento delle funzioni stabilite dal codice civile, fra le quali vi è il pagamento di debiti e legati (art. 530 cod. civ.);

- la rinuncia effettuata dall'erede potrebbe comunque risultare inficiata dal fatto che ha compiuto un atto di disposizione delle somme depositate sul conto corrente del defunto.

DIRITTO

1. La questione sottoposta al Collegio concerne la mancata liquidazione in favore del ricorrente da parte dell'intermediario resistente delle somme presenti oggetto del rapporto di conto corrente dal de cuius, presso l'intermediario adito.

Parte resistente ha rifiutato di accogliere la richiesta di liquidazione formulata dalla ricorrente eccependo in primo luogo la mancata produzione della dichiarazione di successione.

Per tale motivo, la richiesta della ricorrente non può essere accolta.

Manca infatti la prova della presentazione della dichiarazione di successione. L'art. 48 t.u. succ. impone che «i debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e)».

L'orientamento dei Collegi, fissata nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 5305 del 18 ottobre 2013, propende per ritenere che il divieto di pagamento o di consegna dei beni in capo ai debitori del defunto o ai detentori una previsione che «non incide sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del codice civile», ma impone un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma. Ne

discende che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, oppure della c.d. “dichiarazione negativa” di cui all’art. 28 del medesimo t.u. succ., costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma portata dal libretto”.

In tal senso si è pronunciato il Collegio (Collegio di Palermo, decisione n. 9032/2024 e decisione n. 188/2023), richiamando la già ricordata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5305/2013 nella parte in cui riconosce che «la disposizione di cui all’art. 48, comma 4 impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l’intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall’ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 53 t.u., nel caso in cui l’istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria».

Nella vicenda in esame è pacifico che parte ricorrente, al momento della presentazione del ricorso, non avesse ancora formulato la denuncia di successione e/o la dichiarazione negativa).

Alla luce di quanto precede la richiesta di liquidazione non può essere accolta in quanto la prestazione restitutoria dell’intermediario è assoggettata a una causa di impossibilità giuridica fino alla presentazione della dichiarazione di successione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE